

Proc. n. 1725/2016 R.G.



TRIBUNALE DI BARI

- SEZIONE LAVORO -

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, in persona del giudice del lavoro dr. Luca Ariola, ha pronunciato – mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione – la presente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1725 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2016 – avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria – vertente

tra

Luigi Lozito, nato il 21.12.1975, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Cristallini, giusta procura a margine del ricorso;

opponente

e

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, in proprio ed in qualità di mandatario della **S.C.C.I. s.p.a. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps**, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Mastroilli;

Equitalia Sud s.p.a., in persona del procuratore speciale Antonio De Giorgi, rappresentata e difesa dall'avv. Mariella Plantamura, giusta procura in calce alla memoria difensiva;

opposti

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 12.2.2016 il ricorrente in epigrafe indicato ha impugnato quattro estratti di ruolo dettagliatamente descritti nell'atto introduttivo (00002684 del 2009; 0000491 del 2009; 0001558 del 2010; 0000031 del 2011) tutti aventi ad oggetto contributi IVS dovuti all'Inps e di cui aveva appreso l'esistenza a seguito di apposita formale istanza inoltrata alla società concessionaria.

Costituitisi in giudizio, l'Inps ed Equitalia Sud s.p.a. hanno chiesto il rigetto dell'avversa opposizione. Stante la natura documentale della controversia ed in assenza di attività istruttoria, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.

2. Il ricorso è inammissibile per i motivi di seguito esposti.



3. Com'è noto, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno risolto il contrasto insorto in seno alla stessa Corte circa l'autonoma impugnabilità del ruolo affermando il seguente principio di diritto: *«Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell'invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione»* (v. Cass. sez. un. 19704/15).

In questa sede preme rilevare come la Corte – dopo aver distinto sul piano terminologico e sostanziale le nozioni di “ruolo”, “estratto di ruolo” e “cartella di pagamento” – abbia precisato, disattendendo sul punto le affermazioni dei giudici di merito, che i termini di impugnazione di un atto non possono che decorrere dalla valida notificazione dell'atto medesimo. Pertanto – sostiene la Corte – il destinatario dell'atto ha l'interesse ed il diritto di provocare la verifica della validità della notifica dell'atto del quale egli non sia venuto a conoscenza in termini per l'impugnazione a causa di anomalie di tale notifica.

È quindi da escludere che l'impugnazione volta innanzitutto a provocare tale legittima verifica possa condurre ad una “riapertura” dei suddetti termini per impugnare. Ed infatti, ove l'atto risultasse validamente notificato, nessuna riapertura sarebbe ipotizzabile, mentre, ove l'atto non risultasse validamente notificato, i termini non avrebbero neppure iniziato a decorrere.

Con specifico riferimento alla questione dell'impugnabilità della cartella di pagamento non validamente notificata la Corte, superando il consolidato principio secondo cui la natura recettizia dell'atto tributario lo rende impugnabile solo a seguito di notifica al contribuente (in sostanza perché la notifica costituisce manifestazione dell'esercizio della funzione impositiva), giunge ad affermare che l'atto è autonomamente impugnabile anche se di esso il contribuente è venuto a conoscenza per una propria iniziativa, mentre non è affatto necessario attendere un ulteriore impulso da parte dell'amministrazione.

4. Le esposte premesse consentono di giungere alla conclusione che, nella specie, il ricorso è inammissibile.

Come risulta dalla copia degli avvisi di ricevimento prodotti dal concessionario, difatti, le cartelle di pagamento alle quali si riferiscono gli estratti di ruolo in questione risultano regolarmente recapitate in data 21.1.2010, 8.10.2010, 16.6.2010 e 11.2011. Né il ricorrente non ha specificamente contestato la circostanza che il plico raccomandato sia stato davve-



ro ricevuto ovvero che esso aveva un contenuto diverso da quello indicato da Equitalia.

In relazione a queste cartelle, dunque, manca il presupposto di fatto affinché il ruolo possa essere autonomamente impugnato, ossia l'invalida notifica delle stesse. Deve infatti ritenersi legittima la notifica della cartella di pagamento eseguita dal concessionario a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Secondo l'ormai costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, invero, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione (v. Cass. 6395/14, 4567/15, 21558/15 e 23511/16).

In linea con tale orientamento, dunque, devono ritenersi prive di fondamento le contestazioni a mezzo delle quali il ricorrente ha chiesto che fosse dichiarata l'inesistenza delle notifiche delle cartelle presupposte perché eseguite da parte di soggetto non abilitato.

Ne deriva, quale ulteriore conseguenza, che il ricorrente non ha interesse a far accertare l'inesistenza del credito di cui ai ruoli impugnati.

Com'è noto, difatti, colui che agisce con l'azione di accertamento, anche se negativo, deve essere titolare dell'interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa (v. Cass. 16162/15). Nelle azioni di mero accertamento l'interesse ad agire assume il carattere dell'attualità e la consistenza oggettiva che gli danno rilievo giuridico quale requisito dell'azione soltanto quando la lesione insita nello stato di incertezza che si intende rimuovere attraverso il processo non abbia natura meramente eventuale in quanto essa sia ricollegabile ad una posizione giuridica già sorta in capo all'interessato (v. Cass. 8210/99 e 10441/04). Perché la situazione di incertezza si obiettivizzi è necessario che su di essa intervenga un atto o fatto esteriore che conferisca attualità e concretezza a quello stato di dubbio del quale si vuol rimuovere l'effetto pregiudizievole, cioè il danno che l'attore soffrirebbe senza la pronuncia di accertamento del giudice; atto o fatto esteriore che non è altro che la contestazione attuale che altri faccia del diritto vantato dall'attore, conseguendo solo



a tale contestazione un pregiudizio concreto e non meramente potenziale (così in particolare Cass. 11870/04).

Nel caso di specie non si è verificata alcuna “oggettivizzazione” della situazione di incertezza che l’azione promossa dal ricorrente intende rimuovere. Va infatti osservato che l’agente della riscossione non ha proceduto alla preventiva notifica dell’intimazione ad adempiere di cui all’art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, per cui non può essere iniziata l’espropriazione finalizzata alla soddisfazione coattiva dei crediti portati dalle cartelle presupposte. Manca, quindi, l’interesse attuale e concreto alla eliminazione dello stato di incertezza oggettiva sull’esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa.

In senso contrario non rileva quanto statuito dalla Corte di cassazione nell’ordinanza n. 10809 del 2017, posto che – per quel che è dato evincersi dalla lettura del citato provvedimento – la questione in quella sede controversa atteneva all’autonoma impugnabilità del ruolo del quale il contribuente era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto rilasciato dal concessionario del servizio di riscossione (questione risolta positivamente dalla Corte in adesione all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 19704 del 2015 sopra menzionata).

Nel caso in esame, invece, le cartelle relative ai ruoli impugnati sono state notificate dall’agente. Non v’è ragione di ritenere, dunque, che la parte possa impugnare i ruoli stessi in modo autonomo, ossia senza attendere la notifica di un atto da parte dell’agente medesimo.

5. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per carenza d’interesse ad agire.

Resta assorbita ogni altra questione.

6. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico del ricorrente.

La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori medi previsti dalle tabelle allegato al d.m. 55/14 in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia (scaglione compreso tra 1.100 e 5.200 euro) ed alle fasi in cui si è articolata l’attività difensiva espletata nel presente giudizio (e quindi senza fase istruttoria). Considerata la modesta complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, l’entità del compenso dev’essere ridotta nella misura indicata in dispositivo. Va inoltre liquidata una somma pari al 15% del compenso totale per la prestazione a titolo di rimborso spese forfetarie (art. 2 d.m. 55/14).

P Q M

Il Tribunale di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da **Luigi Lozito**, nato il 21.12.1975 (proc. n. 1725/2016 RG), ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti resistenti, che **liquida** in complessivi € **1.000,00** in favore di ciascu-



na di esse, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Bari, il 15/03/2018.

Il giudice
dr. Luca Ariola

